



TRIBUNALE DI MILANO

**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea**

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Patrizia Ingrascì	presidente
dott. Olindo Canali	giudice
dott. Elena Masetti Zannini	giudice designato est.

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n. **R.G. 1711/2018** e promosso da

, elettivamente domiciliato in Monza, via L. Pavoni n. 1, presso lo studio dell'avv. Ilaria Di Maria che la rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

resistente

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

In Fatto

Con ricorso ex artt. 35 D.Lvo 25/2008 depositato il 18.12.2018, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, Mohammed Adams adiva il

Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 20 settembre 2017 e notificato il 22.11.2017.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la commissione territoriale non ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8).

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Il Giudice, ritenuto necessario procedere a nuova audizione del richiedente, alla scadenza dei termini di cui all'art. 35 bis commi 6, 7 e 12 ha fissato l'audizione per il giorno

All'esito ha riferito al Collegio nella camera di consiglio in data 4.7.2018.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Venendo al merito della questione, si osserva quanto segue.

Il ricorrente ha affermato di avere fatto ingresso irregolare in Italia il 22 febbraio 2016 provenendo dalla Libia.

Sentito dalla Commissione ha dichiarato: di essere nato a Mankranso, in Ghana, e di aver vissuto lì per diciannove anni, di aver lasciato il Paese il 18 giugno 2015 per recarsi prima in Togo, poi in Niger ed in Libia; che nel suo Paese aveva studiato fino alla scuola primaria, e che lavorava come idraulico. Quanto al nucleo familiare ha dichiarato che la madre era morta nel 2015, mentre il padre ed il fratello sono ancora in vita, attualmente ha contatti con il fratello.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare ha dichiarato di essere omosessuale e che nel 2015, mentre si trovava a letto con il suo compagno, venne scoperto da una persona che, trovando il

cancello di casa aperto, si era ivi introdotto ed aveva iniziato a gridare attirando l'attenzione di altre persone; il ricorrente era riuscito a scappare ed a trovare rifugio in un villaggio limitrofo, mentre il compagno era stato picchiato a morte dalla folla. Ha dichiarato che si trattava della sua unica esperienza omosessuale e che non temeva il giudizio della gente, pur sapendo di essere stato denunciato all'autorità per questa vicenda. Da ultimo ha dichiarato di temere di essere ucciso in caso di rientro in Ghana.

A seguito dell'impugnazione, si è ritenuto opportuno procedere a nuova audizione dell'interessato, al fine di chiarire le allegazioni di fatti nuovi e di documenti prodotti dalla difesa.

Ebbene, quanto alla valutazione di credibilità dei fatti dallo stesso esposto, come ribadito dalla Suprema Corte, essa *“non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)”* (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

A ciò si aggiunga che le domande di protezione basate sul dichiarato orientamento sessuale debbano essere valutate con estrema attenzione, tenendo conto delle autorevoli linee guida redatte su questo argomento da UNHCR: *“linee guida in materia di protezione internazionale n.9. Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o identità di genere nell'ambito dell'art. 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati”*, datate 23 ottobre 2012.

Questo documento muove dalla constatazione della generale disapprovazione sociale (salvo rarissime eccezioni) di tendenze sessuali che deviano dal modello “standard” costituito dalla coppia eterosessuale.

Viene infatti fatto presente che: *“solitamente la disapprovazione sociale delle diverse identità sessuali e della loro espressione consiste in qualcosa di più della semplice disapprovazione delle pratiche sessuali”*, tanto da giungere, in alcuni contesti all’adozione di pratiche “rieducative”, che si possono anche manifestare in trattamenti violenti a carico della persona LGBTI.

Inoltre: *“la discriminazione è un elemento comune nelle esperienze di molti soggetti LGBTI”* e *“il comportamento e le attività di una persona possono essere legate al suo orientamento e alla sua identità in modi complessi. L’orientamento e l’identità di una persona possono essere espressi o trasparire in diversi modi, più o meno palesi, tramite l’aspetto, il modo di parlare, di comportarsi, di vestirsi e atteggiarsi, come possono non manifestarsi affatto in questi modi”* sicché viene opportunamente segnalata la necessità di non dare eccessivo peso a determinati aspetti ad esempio esteriori.

Molto più rilevanti sono, invece, le c.d. *“cicatrici psicologiche”* che comunemente vengono riportate da chi è costretto a vivere in una costante situazione di non accettazione se non di aperta stigmatizzazione e criminalizzazione di un aspetto che per la persona interessata è insopprimibile: *“molte società, ad esempio, hanno continuato a considerare l’omosessualità, la bisessualità, e/o i comportamenti o le persone transgender come manifestazioni, a seconda dei casi, di una malattia, di un disturbo mentale o di una mancanza morale...”*.

Coerentemente, quindi, nelle società omofobe: *“le norme e i valori sociali, ivi compresi il cosiddetto “onore” della famiglia sono fattori importanti nelle domande di riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone LGBTI. Mentre la “mera” disapprovazione da parte della famiglia o della comunità non costituisce persecuzione, questo atteggiamento potrebbe comunque rappresentare un elemento di rilievo nel contesto globale della domanda”*.

La pregnanza e la forza cogente di queste regole può essere tale da comprimere in modo significativo la stessa possibilità per l’interessato di esprimere la propria tendenza: *“spesso le persone LGBTI tengono segreti alcuni aspetti, e talvolta anche intere parti, della loro vita. In molti casi, può accadere che nel Paese di origine non abbiano vissuto apertamente il loro esser LGBTI e alcuni di essi potrebbero non aver avuto alcuna relazione intima. Molti nascondono il loro orientamento sessuale e/o la loro identità di genere per evitare le gravi conseguenze legate*

all'eventuale scoperta di questi aspetti, ivi compreso il rischio di incorrere in sanzioni penali, perquisizioni arbitrarie, atti discriminatori, disapprovazione sociale”

Pertanto “il fatto di essere costretti a nascondere il proprio orientamento sessuale e/o la propria identità di genere potrebbe anche causare gravi danni di tipo psicologico o di altra natura. Atteggiamenti, norme e valori discriminatori e di disapprovazione, possono avere gravi conseguenze sulla salute mentale e fisica delle persone LBGTI e in casi particolari possono anche determinare una situazione intollerabile equivalente alla persecuzione. Va inoltre considerata, soprattutto nel lungo periodo, la comparsa di un senso di negazione di sé, di sentimenti di angoscia o vergogna, del desiderio di isolamento o anche dell'odio di sé – sintomi che potrebbero accentuarsi in conseguenza della impossibilità di dichiarare apertamente la propria sessualità o la propria identità di genere”.

Tutto ciò considerato, le ricordate linee guida ricordano che *“l'accertamento dell'identità LBGTI del richiedente rappresenta essenzialmente una questione di credibilità”* e vengono segnalati specifici aspetti che possono meritare di essere approfonditi nel corso del colloquio, in quanto sensibili alle problematiche di cui si è detto.

Tali ambiti, per quanto rilevante nel caso concreto, sono stati trattati.

Essi riguardano: l'autoidentificazione, l'infanzia, l'accettazione di sé, l'eventuale problema dell'identità di genere, la non conformità, le relazioni familiari, le relazioni sentimentali e sessuali, il rapporto con la comunità.

Alla luce dei principi esposti, il Tribunale procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, nel contesto definito dalle linee guida redatte dall'UNHCR, l'organo giudicante è giunto alla conclusione che il racconto del ricorrente possa ritenersi credibile.

La Commissione ha ritenuto non credibile il ricorrente evidenziando alcune contraddizioni soltanto apparenti: in sede di audizione, ha chiarito di essere fuggito da solo nel villaggio limitrofo e di aver appreso, due giorni dopo, da sua madre, telefonicamente, che il fidanzato era stato picchiato a morte. Il ricordo della fuga ben può essersi affievolito per il trauma subito, e non può fondare una valutazione di non credibilità l'aver riferito alla Commissione della fuga con il compagno, fuga invece avvenuta da solo. Parimenti irrilevante che abbia riferito delle percosse subite dal compagno e, solo successivamente, dopo le domande di approfondimento della Commissione, che il compagno era stato ucciso. Di fatto, ha narrato che era stato picchiato fino alla morte, circostanza che ha

confermato anche in sede di audizione, sede nella quale ha corroborato il racconto di elementi di coerenza intrinseca che rendono il racconto plausibile nel fatto che, in tale clima omofobo e di persecuzione legale dell'omosessualità presente in Ghana, il ricorrente vivesse la relazione nascostamente e con timore di essere scoperto (*“Nel privato ero tranquillo, ma all'esterno sapevo che non dovevo farmi vedere, in Ghana non è una pratica accettata, le persone intorno a te possono picchiarti e farti del male, così mi disse il mio datore di lavoro”* – cfr. verbale di udienza del 29.6.2018). In sede di audizione ha, dunque, superato le lacune e contraddizioni emerse davanti alla Commissione in ordine alla sua percezione interiore dell'omosessualità.

Davanti al giudice estensore il ricorrente ha trattato puntualmente le tematiche dell'autoidentificazione, della accettazione di sé, delle relazioni familiari, delle relazioni sentimentali e sessuali, ed, infine, del rapporto con la comunità.

Ha invero riferito, con precisione e nel dettaglio: di aver avuto una relazione con il suo datore di lavoro e, successivamente, con un suo conoscente; che il 4 giugno 2015, giorno nel quale è stato costretto a fuggire a causa della scoperta della sua relazione con il fidanzato, si trovava in camera da letto (la prima stanza di casa, varcata la soglia) e dopo l'ingresso del suo conoscente, le grida, l'accorrere delle persone, era fuggito nel villaggio limitrofo a casa di un amico. Ha raccontato con precisione della reazione della madre (*“Mia madre piangeva al telefono, era arrabbiata. Mia madre ha fatto venire un taxista a prendermi per accompagnarmi in Togo. Quel taxista era figlio di una amica di mia madre. Mia madre tramite questo ragazzo mi ha fatto avere dei soldi. In Togo sono rimasto un giorno e poi sono partito per il Niger in autobus. Dal Niger sono andato in Libia”*), ed altresì di non sapere se sia attualmente ricercato, ma di aver saputo dalla madre, prima che ella morisse che *“gli abitanti del villaggio mi stavano cercando per uccidermi e che mio padre era d'accordo”*.

Da ultimo ha riferito del vissuto attuale, ovvero delle relazioni che ha avuto, alcune solamente virtuali tramite videochiamate, altre reali, sviluppate tramite l'iscrizione al Comitato provinciale arcigay di Milano, luogo foriero di connessioni ed in grado di agevolare nuove conoscenze.

I predetti elementi portano a ritenere credibili le dichiarazioni del ricorrente e ad ritenere, di conseguenza, sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e l'esistenza di un rischio effettivo di subire un grave danno.

Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve riconoscersi allo stesso lo status di rifugiato.

In mancanza di formale costituzione in opposizione della parte resistente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.

Si provvede con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- accoglie il ricorso proposto da _____ - avverso il provvedimento emesso il 20.9.2017 e notificato il 22.11.2017, e conseguentemente, riconosce lo status di rifugiato;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 luglio 2018.

Il Giudice est.
dott. Elena Masetti Zannini

Il Presidente
dott. Patrizia Ingrassi